



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Praegianum*

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
(Provincia di Salerno)  
Via Umberto I Tel 089.8131922 - Fax 089.8131912  
Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it

Prot. n° 001946 del 01.03.2022

## AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di cui alla Legge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a) come sostituito dalla L. 108/2021, mediante manifestazione di interessi con affidamento sulla base del criterio del minor prezzo sul compenso posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 c. 4 de D. Lvo 50/2016, per l'affidamento del*

### SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG ZFA3569D87

#### SI RENDE NOTO

che si intende espletare una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare, di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n°76/2020 convertito con la legge n. 120/2020, di cui all'oggetto.

#### 1. STAZIONE APPALTANTE e AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI PRAIANO Via Umberto I  
giusta determinazione n° 85 DEL 01.03.2022

#### 2. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per affidamento, mediante manifestazione di interessi, dei servizi indicati in oggetto da espletare nel territorio comunale. Importo € 35.440 (€ 4.430,00 x 8mesi di affidamento servizio) oltre Iva al 10% .

Per le altre informazione vedasi il capitolato d'appalto

#### 3. DURATA DEL SERVIZIO

8 (otto) mesi.

#### 4. FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria complessiva è posta a carico del bilancio comunale.

## **5. LUOGO DI ESECUZIONE**

Comune di Praiano.

## **6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

A mezzo di procedura ad evidenza pubblica di cui alla legge n. 120/2020 art. 2 comma 2 lett. a) come sostituito dalla L. 108/2021, mediante manifestazione di interessi con affidamento sulla base del criterio del minor prezzo sul compenso posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lvo n° 50/2016 sull'importo a base di gara di € 35.440,00 da esprimere in percentuale.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURE**

### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **PROCEDURA DI GARA:**

Il lavoro verrà affidato, pur potendo procedere ad affidamento diretto, mediante procedura negoziata a seguito di lettera d'invito ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 .

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 .

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

### **8 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:**

#### **REQUISITI GENERALI**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

Requisiti di carattere generale:

A norma dell'art. 80, comma 1, del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80, comma 2, del Codice, costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, del medesimo articolo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai

sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

## REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.

Possono partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui al presente bando, imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto purché in possesso di adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art.83 del Codice dei contratti pubblici).

Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria i soggetti che:

fatturato globale medio annuo maturato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad € 35.440,00;

dichiarazione relativa ai servizi similari prestati a favore di pubblica amministrazione negli ultimi tre esercizi antecedenti il bando di gara il cui importo deve essere almeno pari o superiore al 50% del valore del contratto ammontante ad € 17.720,00;

La citata dichiarazione dei Servizi similari prestati deve essere accompagnata, pena esclusione, dalla descrizione:

oggetto dei servizi prestati; ragione sociale ed indirizzo dei committenti pubblici ; periodi di svolgimento dei servizi; gli importi Iva esclusa; in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es:impresa singola; mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo – esplicitando anche la relativa quota di partecipazione; subappaltatore; altro).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione, al fine di soddisfare il requisito da parte del raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

pubblicazione del bando (requisito non cumulabile), a garanzia della serietà, affidabilità e solidità dell'impresa.

Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa i soggetti che:

a) siano iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale) allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00, art. 46, attestante la regolare dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria (di cui art. 7 Reg. CE n. 1071/2009 - art. 7 D.D. MIT n. 291/2011) per ciascun anno di iscrizione al registro stesso;

siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada;

b) dispongano per tutta la durata dell'appalto, all'interno della struttura organizzativa, delle seguenti figure professionali:

- b1) un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell'espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, con espressa indicazione, in caso di Direttore tecnico interno, del ruolo ricoperto nell'azienda dovendo essere lo stesso, ai sensi di legge alternativamente: a1) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e

salvo il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente; a2) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; a3) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; a4) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite; a5) un Direttore o Responsabile dell'Esercizio abilitato ai sensi del D.M. 18/02/2011, per la gestione dell'ascensore inclinato. L'abilitazione di tale figura deve essere comprovata allegando copia del Patentino di Idoneità;

- c) siano in possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con settore di accreditamento attinente al trasporto di persone su strada (settore di accreditamento 31a);
- d) siano in possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- e) abbiano idoneo Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 in applicazione delle Linee guida Uni - Inail 28.09.2001, o equipollente, da almeno 3 mesi prima della pubblicazione del bando la cui applicazione sarà dimostrabile con apposita approvazione di verbale dell'Organo Amministrativo.
- f) abbiano idoneo modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 da almeno 3 mesi prima della pubblicazione del bando la cui applicazione sarà dimostrabile con apposita approvazione di verbale dell'Organo Amministrativo.
- g) di essere in possesso di un regolare sistema di Automatic Vehicle Monitoring (AVM) che consenta di monitorare i veicoli in movimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario:

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario dovranno essere in possesso dei requisiti alle lettere a), b), b1), c), d), e), f), g);

il requisito di cui alle lettere a5) e h) deve essere posseduto da almeno una impresa facente parte del raggruppamento;

il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria;

il requisito di cui alla lettera j) deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti. In ogni caso, il requisito così sommato posseduto dalle imprese riunite deve essere pari a quello globalmente richiesto dall'Ente affidante.

Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è inoltre consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'invio delle offerte.

## **9 FASI DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Fasi di gara: Acquisite le manifestazioni si procederà come segue:

- 1) Provvederà a catalogare, secondo l'ordine cronologico di arrivo, le richieste di invito;
- 2) La presente procedura derivante da una gara a procedura aperta svolta mediante la piattaforma ASMECOMM con esito deserto verranno prese in esame richieste di invito da parte delle ditte già affidatarie di servizi analoghi;
- 3) Nel caso di presentazione di più di 3 istanze si procederà all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata attraverso un sorteggio pubblico la cui data sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Amministrazione che avrà valore di notifica legale, da tenersi presso la sede comunale.

Saranno pertanto sorteggiati 3 istanze da invitare a presentare offerta.

Le ditte saranno iscritte nell'elenco in base all'ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione; la domanda sarà presa in considerazione a tal fine, solo nel momento in cui risulterà completa di ogni elemento distintivo.

A ciascuna ditta inclusa nell'elenco, verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra denominazione della ditta e numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente all'impresa corrispondente qualora presente, all'atto dell'iscrizione all'elenco e dovrà essere conservato dalla medesima segretamente e non divulgato.

L'ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento, e procederà al sorteggio.

Parteciperanno alla gara le prime tre ditte.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà insindacabile di procedere all'esperimento di gara qualunque sia il numero di richieste pervenute. Si procederà anche in presenza di una sola offerta.

## **10 MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Per essere invitati gli interessati dovranno compilare specifica istanza, da redigersi preferibilmente secondo il fac-simile allegato al presente avviso, corredata pena l'esclusione di copia del documento di identità in corso di validità ovvero firmata digitalmente, nonché la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dei requisiti minimi di partecipazione, da trasmettersi esclusivamente con la seguente modalità:

- mediante PEC all'indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it
- a mano al protocollo dell'Ente

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12,00 del 18 marzo 2022**

Le istanze pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre l'ora e la data stabilite, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il limite all'indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre precedenti;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito;
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Il presente AVVISO non costituisce offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo in nessun modo vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate allo svolgimento dei lavori in oggetto.

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno considerate valide per un periodo di tre anni.

Pertanto, successivamente al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, l'Amministrazione potrà anche non dar corso alla procedura.

Qualora l'Ente, per motivazioni al momento non a conoscenza, fosse nelle condizioni di dover cambiare o modificare l'esecuzione del lavoro, tale procedura potrà essere annullata; senza nessun diritto da parte delle ditte partecipanti e richiedenti il presente avviso esplorativo.

### **Domanda di partecipazione**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta deve contenere anche:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;



- dichiarazione in cui si indicano i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: deve contenere anche, a pena di esclusione:

1. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
2. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice)

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: deve contenere anche, a pena di esclusione:

1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
2. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009): deve contenere anche, a pena di esclusione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48, comma 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009): deve contenere anche, a pena di esclusione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
2. qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata;

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: deve contenere anche, a pena di esclusione: 1. copia

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2. oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **11 AVVALIMENTO**

Nel caso in cui il concorrente intende fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.:

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/16 che ritenga di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto deve, produrre a pena d'esclusione quanto segue:

a) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/16), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice appalti contenente anche le dichiarazioni relative ai controlli, di cui all'art. 86 del D.lgs.50/16;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 contenente anche le dichiarazioni relative ai controlli, di cui all'art. 86 del D.lgs.50/16);

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale, la stessa, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale attesta, di non partecipare alla gara in oggetto in proprio, associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Dlgs. 50/16;

f) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) in caso di avvalimento nei confronti di una impresa appartenente al medesimo gruppo, in alternativa al contratto di cui alla precedente lett. e), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti all'art. 89 del D.lgs. 50/16.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere si intendono verificabili ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/16 e in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le disposizioni di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' vietato a pena l'esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, nonché la partecipazione congiunta dell'impresa ausiliaria e del concorrente.

Si precisa che, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa

vigente (art. 71 del D.P.R. 445/2000), acquisendo la relativa documentazione anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge.

La mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dalla Commissione medesima, comporterà l'esclusione del concorrente.

## **12 SUBAPPALTO**

Al fine di avere l'unicità dell'operatore economico che possa espletare tutto il servizio dato in appalto con una maggiore qualità e uniformità, è vietato cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto con il seguente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della necessità di avere un referente stabile, il contratto si intende risolto anche in caso di affitto di azienda.

## **13 GARANZIA PROVVISORIA**

Si avverte che l'offerta che dovrà essere presentata a seguito di invito da parte di questa S.A, dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Praiano oppure mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria o mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dalla richiesta.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti la cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario, con responsabilità solidale, e sottoscritta almeno dall'impresa mandataria. I concorrenti che si avvalgono dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, devono allegare idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme a quanto previsto dalla indicata normativa. Al riguardo, si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinali, viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

## **14 SOPRALLUOGO**

Si avverte che l'offerta che dovrà essere presentata a seguito di invito da parte di questa S.A, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della certificazione della presa visione dei luoghi nei quali deve svolgersi il servizio. Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quanto altro necessario, contattare l'Ufficio Trasporti al seguente numero 0898131922

Il sopralluogo dovrà avvenire tassativamente entro 10 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte. Non sono concesse deroghe. Dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere resa apposita dichiarazione.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa.  
L'attestazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta "A. Documentazione"

## **15 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16 PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line del comune per la durata di 15 giorni.

## **17 TRATTAMENTO DEI DATI:**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy

nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Alessandro Gargiulo.

### **18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite Pec.

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n°50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Gargiulo.

#### **ALLEGATI:**

1. capitolato prestazionale;
2. schema di domanda di partecipazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Alessandro Gargiulo